

COMUNE DI ALTAMURA

Estratto determinazione dirigenziale 28 novembre 2023, n. 1967

**DLGS 152/2006 E SSMMII PROCEDURA DI V.A.S. CON V.INC.A. P.D.L. IN ZONA C/3 DEL P.R.G. COMPARTO G
SITO ALLA VIA BARI - Autorità procedente: Comune di Altamura.**

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

Premesso che

Con nota p.e.c. del 6.06.2023 il Servizio Urbanistica del Comune di Altamura in qualità di Autorità procedente trasmetteva, al Servizio Ambiente Comunale ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S., la documentazione in formato elettronico costituita da copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano costituita dall'istruttoria d'ufficio e dal parere del Dirigente del III Settore, Rapporto Ambientale Preliminare per verifica V.A.S., relazione paesaggistica, elaborati piano, V.INC.A., tutto relativo all'intervento urbanistico esecutivo (P.d.L.) in Via Bari in zona di espansione – C/3 comparto G del P.R.G.;

Omissis

Dato atto che :

Omissis

Considerato che:

Omissis

In conclusione, dall'istruttoria effettuata e dalle motivazioni sopra riportate, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che il Piano di Lottizzazione in zona C/1 – comparto 7 del PRG alla via Madre Teresa di Calcutta nel Comune di Altamura non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) *pertanto si propone al Dirigente competente l'assunzione del provvedimento consequenziale finalizzato ad escludere il piano dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., omissis ...*

DETERMINA

di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;

di escludere il Piano di Lottizzazione in zona C/3 – comparto G del PRG in Via Bari in zona di espansione nel Comune di Altamura dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS al Piano di Lottizzazione in zona C/3 – comparto G del PRG in Via Bari in zona di espansione, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al PdL in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS Regionale e all'Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Urbanistica al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 in particolare "il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica";

dispone di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sull'albo pretorio Comunale;

di dare atto che eventuali comunicazioni al r.u.p. sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente delegata.

Di dare atto che è stato effettuato il versamento dei diritti istruttori nella misura stabilita nell'allegato E della Legge Regionale n. 26 del 7 novembre 2022;

Specificare, ai sensi dell'art. 183 c. 7 del T.U.E.L. che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non dev'essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla pubblicazione dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO
Dott. Arch. Giovanni Buonamassa